



# **COMUNE DI CARDEDU**

**Provincia di Nuoro**

**UFFICIO DEL SINDACO**

***ORDINANZA N.7/2020***

**Oggetto:** D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Ordinanza n. 20 del 02.05.2020 Regione Sardegna -  
Disposizioni applicative sul territorio comunale, per la riapertura facoltativa delle attività di servizi alla persona ( saloni di acconciatura, dei centri estetici e servizi di bellezza ).

## **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- In data 11/03/2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità, ha definito l'epidemia da COVID-19 come "Situazione pandemica", che si caratterizza con «aumentata e prolungata trasmissione del virus nella popolazione generale», in cui si ritiene «virtualmente inevitabile la comparsa di casi in tutto il mondo»
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Visti i provvedimenti conseguenti:**

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 01 aprile 2020 recante “Con proroga delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale al 13 Aprile 2020”;
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 26 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione della Sardegna emanate nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2020 in relazione all'emergenza COVID-19.

**Atteso** che conseguentemente, in ottemperanza ed esecuzione dei citati provvedimenti assunti dal Governo Nazionale e dal Governo Regionale si è reso necessario adottare, anche da parte di questo Comune, attraverso lo strumento delle ordinanze sindacali, una serie di misure finalizzate prevenire e contrastare, a livello comunale, il diffondersi del contagio dell'epidemia del Coronavirus.

**Considerato che** i citati provvedimenti, finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini della tutela del superiore e prevalente interesse alla salute e incolumità pubblica, determinano limitazioni nella movimentazione sul territorio delle persone eccedente la stretta necessità e conseguentemente evidenti ripercussioni negative sul tessuto socio-economico nazionale; di conseguenza tali ricadute negative richiedono misure altrettanto straordinarie volte a garantire sostegno economico ad associazioni, imprese, professionisti, lavoratori dipendenti e alle famiglie;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.20 del 2 maggio 2020 la quale, in particolare agli artt. 23 e 24 prevede che, con decorrenza 11 maggio 2020, nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ) uguale o inferiore a 0,5, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, fissando precisamente le condizioni alle quali la riapertura degli esercizi menzionati può essere consentita;

**Preso Atto** che, come risulta dal testo dell'Ordinanza Regionale sopramenzionata, rientra nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa e, per essa, spetta al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

**Ritenuto** che l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale, nello specifico e peculiare contesto del Comune di Cardedu, dove non risultano casi di positività da SARS-CoV-2, e che sia altresì ragionevole prevedere l'adeguamento di tali misure straordinarie, in via progressiva e graduale in base alle mutate condizioni epidemiologiche locali che dovessero intervenire e in ogni caso alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  ( $R$  con  $t$ ), oltre il valore di 0,5.

**Ritenuto** per quanto osservato e considerato sopra, di ottemperare alle ragioni di tutela della salute e di ripristinare libertà costituzionali di pari rango, provvisoriamente limitate, tra le quali, in particolare, la libera iniziativa economica; di

consentire, a partire dall'11/05/2020, la riapertura facoltativa, delle attività inerenti servizi alla persona quali a titolo esemplificativo, acconciatori, parrucchieri, barbieri, ed estetisti.

**Atteso che** la Regione Autonoma della Sardegna in data 8/5/2020 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli indici di trasmissibilità (Rt) dei comuni della Sardegna, laddove il Comune di Cardedu risulta N.C.;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

**Vista** la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati emana la seguente

## ORDINANZA

### Art. 1

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 11/05/2020

### Art. 2

È consentita, nel territorio del Comune di Cardedu, la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acconciatori, parrucchieri, barbieri, ed estetisti. Al fine di evitare assembramenti e assicurare il rispetto delle misure e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio, è autorizzata l'apertura delle suddette anche nella giornata del lunedì.

### Art. 3

Tutte le suddette attività devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale di cui all'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna che qui di seguito si riportano.

la riapertura deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
- le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
- dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
- gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti.
- Resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft- lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
- dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;

### Art. 4

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, i titolari degli esercizi di servizi di cui all'art. 2 che intendono operare ai sensi della presente Ordinanza, devono:

- seguire una scrupolosa igiene personale prima di recarsi sul posto di lavoro, procedendo ad una completa detersione del corpo, compresi i capelli;
- all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°, assicurare che l'operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro con rientro

a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per l'attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;

- all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che gli operatori indossino una divisa pulita che dovrà essere cambiata ad ogni turno;
- osservare il divieto, per gli operatori, di consumare pasti all'interno dei luoghi di lavoro;
- assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina tipo chirurgico per tutto il turno di lavoro; in caso di trattamenti che prevedano il contatto con il cliente o l'avvicinamento ad una distanza minore di un metro, è obbligatorio indossare, oltre alla mascherina, occhiali e/o visiera protettiva;
- assicurare che, ad inizio turno, l'operatore proceda ad un accurato lavaggio delle mani con acqua calda e sapone e successiva disinfezione con applicazione di gel idroalcolico; una scrupolosa igiene delle mani dovrà, comunque, essere praticata durante tutta l'attività lavorativa;
- assicurare che, fra un cliente e l'altro, sia sempre praticata la disinfezione con gel idroalcolico delle mani;
- assicurare che sia apposto, in prossimità del lavabo, un cartello con le istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, secondo quanto raccomandato da OMS e Ministero della Salute;
- assicurare che l'operatore abbia cura di non portarsi mai le mani sul volto, con particolare riferimento a bocca e occhi senza prima averle lavate e disinfettate;
- assicurare che venga garantita l'igienizzazione dei servizi e delle postazioni per ogni nuovo cliente; tutte le superfici da trattare dovranno essere preliminarmente sottoposte ad una accurata pulizia attraverso l'utilizzo di acqua e detersivi comuni per eliminare l'eventuale presenza di materiale organico; successivamente, dovranno essere utilizzati, ai fini della disinfezione, prodotti a base di cloro (es. l'ipoclorito di sodio 0,1%) sia disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%); per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) si possono utilizzare disinfettanti a base di cloro attivo fino allo 0,5%; tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen, tastiere, bancomat, cornetta del telefono) possono essere disinfettati utilizzando salviette o spray contenenti alcol etilico al 70% e successivamente asciugati per evitare l'accumulo di liquidi;
- assicurare che gli operatori dei centri estetici utilizzino camici/grembiuli monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o lavabili;
- assicurare, per i centri di estetica, l'accurata detersione dei lettini con prodotti a base di cloro o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento,
- assicurare di utilizzare materiali monouso; qualsiasi altro materiale deve essere correttamente disinfettato e/o sterilizzato; Gli esercenti devono, altresì, garantire che, prima della riapertura, si sia proceduto alla manutenzione degli impianti di condizionamento, in base alle indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati. In prossimità dell'entrata del locale, deve essere disponibile un dispenser automatico di gel idroalcolico che dovrà essere utilizzato per igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita dal locale da ogni cliente. Il cliente è tenuto a riporre eventuali giacche e soprabiti in un armadio o attaccapanni posto in prossimità dell'entrata. Non devono essere presenti nel locale riviste o libri ad uso dei clienti.

#### Art. 5

Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, in particolare sulle condizioni di rispetto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- Che venga trasmessa al Prefetto di Nuoro, al Servizio Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Cardedu, al Commissariato PS di Tortolì, alla Tenenza Guardia di Finanza di Arbatax, alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale.
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia. Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Dalla Residenza Comunale, 8 maggio2020

Il SINDACO  
(f.to) Ing. Matteo Piras